



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI

Il Giudice, Dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia civile iscritta al n. 982 del R.G.A.C. per l'anno 2018 e promossa da

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

domiciliati in Sassari con l'avvocato SORGENTONE ANDREA SRGNDR70A24C632F

ATTORI

CONTRO

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED]

CONVENUTO

OGGETTO: azione di risoluzione contrattuale risarcimento danni.
All'udienza del 28.10.2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

come da verbale del 28.10.2021.

Per gli attori

In relazione al conto corrente n. 12851, già 7305

1. accertare e dichiarare che per il conto corrente di cui è causa, costantemente affidato, la banca ha addebitato illegittimamente interessi, anche anatocistici, commissioni, oneri e spese variamente denominati;
2. accertare e dichiarare la nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c.;
3. accertare e dichiarare la nullità della clausola sulla c.m.s. poiché priva di causa e comunque indeterminata e indeterminabile in violazione dell'art. 1346 c.c.;
4. per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del c/c 12851 all'ultimo estratto di conto in atti, con applicazione delle sole clausole validamente pattuite, ed ordinare alla banca di rettificare le proprie risultanze contabili nonché l'estratto di conto bancario in conformità al saldo accertato in sede giudiziale.

In relazione ai conti correnti n. 4127/1 e n. 1050/1 entrambi chiusi,

1. accertare e dichiarare che per i conti correnti di cui è causa, costantemente affidati, la banca ha addebitato illegittimamente interessi, anche anatocistici, commissioni, oneri e spese variamente denominati;
2. accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nei contratti di apertura che rinvia per la determinazione delle condizioni economiche ai c.d. "usi su piazza";
5. accertare e dichiarare la nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c.;
3. accertare e dichiarare la nullità della clausola sulla c.m.s. poiché priva di causa e comunque indeterminata e indeterminabile in violazione dell'art. 1346 c.c.;

4. per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo dei rapporti di conto corrente n. 1050/1 e n. 4127 all'estinzione, con applicazione delle condizioni economiche che risulteranno di giustizia e con applicazione delle sole clausole validamente pattuite, con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente pagate.

Riguardo il mutuo del 16 giugno 2005,

1. in via principale accertare e dichiarare il difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso Euribor preso a riferimento nel contratto per cui è causa ed in ogni caso la nullità, erroneità ed iniquità della quotazione dell'Euribor così come pubblicata dagli organi deputati al suo calcolo e riportata sui quotidiani economici / fiscali quali ad esempio "Il Sole 24h", "Milano Finanza" e "Italia Oggi" e similari dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, così come accertato e affermato nelle decisioni e comunicato stampa del 4/12/2013 relativi al caso AT.39914 e del 7/12/2016 della Antitrust della CE, nonché la erroneità dell'Euribor dal 31/5/2008 al 31/3/2009 in quanto solo da tale data i tassi hanno terminato la discesa anomala e rapida conseguente al termine della manipolazione;

per l'effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi come di giustizia ed in ogni caso, per le rate che facciano riferimento ai tassi Euribor compresi dal 26/9/2005 al 31/3/2009 (o in subordine fino al 30/5/2008) sempre secondo giustizia e quindi in via principale al tasso legale e solo in subordine ex art 117 TUB ed in ulteriore subordine applicando quale interesse il solo spread;

in via subordinata: rideterminare ex art 1349 c.c., anche facendo ricorso all'equità, il tasso Euribor dal 26/9/2005 al 31/3/2009 (o in subordine fino al 30/5/2008) e per, l'effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi delle rate che si riferiscono a tale intervallo temporale

sommando al tasso Euribor “ricostruito” lo spread previsto dal contratto;

3. in base all'accoglimento delle domande che precedono ricalcolare secondo Giustizia gli interessi dovuti dall'attore per il mutuo del 16/6/2005 dalla stipula all'attualità con imputazione delle somme indebitamente pagate a capitale e con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento e quindi della somma dovuta a titolo capitale al momento della domanda e ricalcolo delle rate a scadere, con condanna della convenuta alla rettifica delle proprie risultanze contabili in ragione di quanto accolto in sentenza;

3.1. in via subordinata, condannare la convenuta al pagamento delle somme indebitamente pagate dal mutuatario fino alla domanda;

in via residuale: condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme delle quali si è arricchita senza causa in ragione dell'aumento del tasso Euribor dal 26/9/2005 al 31/3/2009;

4. in ogni caso compensare alla data della notifica della citazione quanto dovuto dalla banca per i c/c sopra indicati con il saldo del fin. chirografario n. 68161682 pari ad euro 43110,32 all'ultima rata pagata;

Con condanna della convenuta alle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone quale antistatario.

Per il convenuto

in via preliminare, dichiarare improcedibili le domande avversarie, non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione reintrodotta con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013;

il contratto n 7305 (successivamente 12851) era nullo poiché prevedeva indebita capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto indeterminate;

il contratto n 41271-39 era stato aperto in forma verbale senza alcuna pattuizione economica con la conseguenza che non potevano trovare applicazione gli interessi ultra-legali.

In generale contestavano la legittimità delle pattuizioni relative all'anatocismo, del riferimento all'uso piazza, delle commissioni di massimo scoperto delle ulteriori voci di costo addebitate pur in assenza di una valida pattuizione scritta.

Quanto al mutuo contestavano la legittimità dell'Euribor quale parametro di riferimento poiché determinato in maniera illegittima e soggetto ad indebite manipolazioni.

Concludevano come in atti.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] ed eccepiva l'improcedibilità della domanda non essendo stata esperita la mediazione;

eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale e quinquennale delle rimesse solutorie.

In particolare, sosteneva che la prescrizione riguardava ogni pretesa relativa al c/c 41271 estinto oltre un decennio prima del presente giudizio.

Nel merito sosteneva che i contratti erano pienamente validi e che le pattuizioni contestate erano in realtà valide e in particolare:

quanto al contratto n 41271 era stata fornita la prova (indiretta) della pattuizione di tutte le condizioni economiche quali ad es lettera di accettazione affidamento aumento linea di credito ecc;

quanto agli usi piazza osservava che erano stati regolarmente comunicati attraverso l'invio degli estratti conto;

quanto alle commissioni di massimo scoperto osservava che erano state regolarmente pattuite e che anche le nuove commissioni erano valide ed erano state regolarmente comunicate;

quanto alla capitalizzazione trimestrale deduceva che i contratti stipulati successivamente al mese di febbraio 2000 prevedevano la reciprocità e dovevano ritenersi valide;

infine sosteneva che tutte le spese e gli oneri addebitati erano stati regolarmente pattuiti.

Sul contratto di mutuo esponeva che il tasso era determinato e valido.

Chiedeva dunque il rigetto della domanda.

In diritto

La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

E' necessario in primo luogo esaminare l'eccezione di inammissibilità delle nuove domande introdotte dagli attori con la memoria ex art 183 co VI cpc.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

E' principio consolidato quello per cui "*Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso*

di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 20870/19, SS.UU. n.224048/18, n.12310/15);

Nel caso in esame non si rileva una modifica del petitum o della causa petendi (né vi è alcuna contestazione specifica in tal senso da parte del convenuto), si deve concludere che la contestazione è infondata e non può essere accolta.

Nel merito, sulla nullità parziale

Con riferimento ai contratti di conto corrente gli attori eccepivano la nullità stante la pattuizione di interessi rapportati agli usi piazza, di commissioni di massimo scoperto generiche, e dell'anatocismo.

Determinazione degli interessi secondo "uso piazza".

La contestazione è fondata e deve essere accolta.

Dall'esame dei documenti in atti si evince che le passività relative al c/c oggetto del giudizio (n 1050), sono state computate secondo clausole nulle.

In particolare, il c/c prevedeva al punto 7 delle condizioni generali, che gli interessi dovevano essere computati secondo *"le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza"* e che *avrebbero prodotto a loro volta interessi nella stessa misura"*.

Tale pattuizione, che secondo i rilievi del ctu è stata applicata dalla banca anche nell'ambito del c/c oggetto del giudizio, è nulla per i motivi di seguito indicati.

E' necessario premettere che il contratto di conto corrente è stato stipulato, in data 26.4.1988, in data anteriore all'entrata in vigore del Testo Unico Bancario che ha espressamente vietato la determinazione degli interessi con riferimento all'uso piazza.

In ogni caso la previsione di cui all'art 7 in tema di interessi ultralegali è nulla poiché contraria all'art 1284 uc cc, che, nel prevedere la forma

scritta, impone comunque il richiamo, anche indiretto, a criteri *“prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse.”* (Cass n 22898/05).

Ciò premesso si osserva che dall'esame del contratto non è dato evincere il tasso pattuito con la conseguenza che la clausola è nulla e deve essere disapplicata.

Secondo l'art 117 TUB, che trova applicazione nel caso in esame, le clausole che determinano il tasso di interesse mediante rinvio agli usi di piazza sono nulle e si considerano non apposte con la conseguenza che gli interessi dovranno essere determinati applicando il tasso nominale minimo e quello massimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e passive, ovvero gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (niente essendo dovuto in mancanza di pubblicità).

In forza delle precedenti considerazioni gli interessi dovranno essere computati secondo i criteri detti che sono stati correttamente applicati dal consulente d'ufficio.

Sull'anatocismo

Rilevato che, in esito alla sentenza con cui la Corte di Cassazione nell'anno 1999 aveva dichiarato l'illegittimità dell'anatocismo, l'art 25 Dlgs n 342/99 aveva disposto la sanatoria delle clausole anatocistiche stipulate fino a quel momento e che, successivamente, con sentenza n 425/2000, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'articolo detto che prevedeva la possibilità per il CICR di sanare la nullità delle pattuizioni relative

all'anatocismo, già in essere al momento dell'entrata in vigore della norma citata;

osservato inoltre che la norma transitoria dell'art 7 prevede che l'adeguamento debba essere espressamente approvato dal cliente quando determini un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;

che nel caso in esame alla nullità ed inefficacia delle pattuizioni originarie (e dunque in assenza di un anatocismo) si sostituisce un anatocismo trimestrale con conseguente peggioramento rispetto alle condizioni vigenti;

si deve concludere che nessun anatocismo può trovare legittima applicazione.

Sulle commissioni di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto deve essere intesa, seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, non tanto come un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'essere conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi"- quanto piuttosto come finalizzata a perseguire *"una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, tesi che sembra preferibile anche alla luce della circolare della B.I. del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L.*

7 marzo 1996, n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto" (cfr. Cass. civ., 6.8.2002, n. 11772; Cass. civ. 18.1.2006 n. 870).

Ai fini della corretta pattuizione di un tale tipo di clausola, va evidenziato come l'omessa indicazione della entità della c.m.s. e l'assenza di riferimento alla periodicità e alle modalità di calcolo, conduce ad un rilievo di nullità per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt 1418 e 1346 cc.

Sul punto si condivide, infatti, l'orientamento di merito secondo cui nel contratto di conto corrente bancario, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt 1346 e 1418 cc quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè in assenza di indicazione che specifichi se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall' art 1346 cc, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario (cfr., ex multis Trib Lucca 14.12.2016 n 2628 ; Trib Salerno 7.10.2016 n 4487; Trib. Pavia 8.9.2016; Trib. Taranto 6.12.2016).

Né si giunge a conclusioni differenti se si esaminano le difese della convenuta la quale sostiene di aver adeguato i contratti che prevedevano le commissioni di massimo scoperto con il solo riferimento alla percentuale, in adempimento dell'obbligo dell'art 27 DLn1/2021 convertito in legge n 27/2012.

Sul punto si osserva che la “nuova” commissione di massimo scoperto introdotta unilateralmente nel contratto dalla banca deve essere considerata nulla poiché non pattuita tra le parti (ex multis Tribunale Milano 17.7.2019).

Per tutti i motivi detti si deve ritenere che le clausole contrarie ai principi esposti devono ritenersi nulle e che per l'effetto il saldo dovrà essere rideterminato con l'esclusione degli oneri addebitati in forza delle predette.

Le medesime considerazioni devono essere svolte con riferimento all'applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta contrari al disposto dell'art 1284 cc.

Sulla prescrizione

È necessario premettere che, stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il dies a quo per la prescrizione ordinaria decennale dell'azione di ripetizione di indebitum proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto.

In relazione al contratto 41271 si osserva che il termine è stato interrotto con la pec inviata dal correntista in data 22.12.20017 (cfr doc 6 attore).

In applicazione della regola generale per cui chi fa valere la prescrizione non è onerato da un'analitica precisazione della stessa, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che la banca

potrà eccepire genericamente la prescrizione della domanda di ripetizione del correntista, il quale sarà tenuto a provare la natura ripristinatoria della stessa. Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza, il dies a quo del termine prescrizione per chiedere la restituzione dell'indebito decorre dal momento in cui è versata la singola rimessa, se questa è di tipo solutorio e dalla chiusura del rapporto se invece la rimessa è meramente ripristinatoria del fido concesso al cliente dalla banca.

Dalle precedenti considerazioni discende che nell'ambito di un rapporto di conto corrente occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: le c.d. rimesse solutorie si riferiscono a pagamenti a titolo di interessi, spese, ecc., mentre le c.d. rimesse ripristinatorie, hanno solo funzione ripristinatoria della provvista che può essere continuamente riutilizzata, con conseguente assenza di effetto solutorio; dunque il termine di prescrizione decorre, da un lato, dalla data dell'effettuazione delle singole rimesse solutorie, dall'altro, in caso di rimesse ripristinatorie, dalla data di chiusura del conto corrente (Cass SSUU n 24418/2010).

Nel medesimo senso (Cass Sez VI 14.7.2020 n 14958, Cass sez I, 23.12.2020 n 29411) *"Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art 2033 cc con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo"*.

Per l'effetto si terrà conto delle verifiche del consulente che tengono conto dei principi detti (decorrenza del termine dalle singole rimesse solutorie e, nel caso in esame, dei pagamenti extra fido).

Euribor

Osservato che gli attori chiedono che il contratto di mutuo sia dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto con particolare riferimento alla previsione dell'indicizzazione riferita ai tassi Euribor; che in tanto può rilevarsi nullità della clausola contrattuale di indicizzazione in quanto la pattuizione non consenta di determinare ex ante il risultato economico della prestazione dovuta, poiché in questo caso l'oggetto del contratto non potrebbe ritenersi determinato o determinabile ai sensi degli artt 1418 e 1346 cc;

che se è vero che il contenuto del contratto può essere determinato *per relationem* è vero però che “la clausola contrattuale che preveda un meccanismo di sua indicizzazione, quantunque integrabile “*per relationem*” con riferimento agli indici oggetto di loro rilevazione futura, deve comunque - a pena di nullità per indeterminabilità dell'oggetto del contratto - prevedere e descrivere ex ante il criterio per determinare con esattezza ed in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, non potendo lasciare invece aperte – in ragione della possibilità di optare per l'una o l'altra diversa formula di calcolo parimenti compatibile con la descrizione contrattuale della clausola ed a parità dei fattori oggetto d'inserimento al momento del loro venire ad esistenza – diverse soluzioni di risultato” (Cassazione civile, sez. III, 25 Giugno 2019, n. 16907);

che nel caso in esame gli stessi attori hanno dedotto che l'indice Euribor è numericamente determinato e che “*essendo frutto di un sistema di calcolo e quindi di un'operazione matematica, sia perfettamente determinabile*” (testualmente dall'atto introduttivo); si deve concludere che non esistono elementi per ritenere nullo il contratto per indeterminatezza dell'oggetto;

che la Commissione Europea, nella Decisione del 4 dicembre 2013 del caso AT 39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale, per un accordo di cartello finalizzato a manipolare l'Euribor con riferimento al periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008;

che il contratto in esame è precedente a tale periodo essendo stato stipulato il 16.6.2005 e non vi è quindi prova della illegittimità del tasso applicato;

che l'eventuale illegittimità del tasso EURIBOR non integra alcuna ipotesi di nullità, tra quelle contemplate dall'art. 1418 c.c. né l'illiceità della causa ex art. 1343 c.c.;

che il comma 2 dell'art. 101 TFUE sancisce espressamente la sola nullità degli accordi concorrenziali tra imprese elencati al comma 1, e non anche dei contratti stipulati, a valle, tra le imprese e gli utenti finali e la clausola determinativa degli interessi predisposta dal concedente si è limitata a prendere a riferimento un parametro di cui si è contestata la liceità;

che anche volendo ritenere che le norme anticoncorrenziali possano trovare applicazione anche ai contratti a valle è necessario provare che esista un nesso con l'accordo a monte e nel caso in esame, essendo il contratto anteriore, tale circostanza non può dirsi provata;

che l'applicazione del tasso EURIBOR non comporta, quindi, di per sé sola, alcuna nullità né il riferimento alla illiceità della causa, peraltro formulata genericamente, appare rilevante nel caso in esame considerato che le vicende relative alla determinazione del tasso EURIBOR non incidono sulla funzione economico-sociale del contratto di mutuo;

che al più il mutuatario che assuma di aver subito un danno conseguente alla manipolazione dell'Euribor, può esercitare un'azione

risarcitoria nei confronti delle imprese cui l'intesa distorsiva della concorrenza è imputabile e che tale domanda non è stata proposta; che la domanda non appare fondata neppure sotto il profilo dell'annullamento poiché non vi è alcuna allegazione precisa o prova in ordine al dolo della mutante, e poiché anche con riferimento all'errore essenziale, non vi è prova che l'indice fosse viziato al momento della stipula.

Tutto ciò premesso accertata la nullità parziale dei contratti di conto corrente, accertata inoltre la parziale prescrizione dei crediti del correntista, richiamata la relazione peritale che si condivide in quanto valida da un punto di vista tecnico e priva di vizi logici si accerta il saldo del cc n 1050 in complessivi euro +251.509,48 calcolando la prescrizione sul saldo rettificato e con decorrenza dalle singole rimesse solutorie;

del cc n 41271 -56.328,51;

del cc n 12581 (già 7305) +39.398,34 calcolando la prescrizione sul saldo rettificato e con decorrenza dalle singole rimesse solutorie.

Condanna la banca alla restituzione delle somme trattenute in eccesso rispetto al saldo accertato (euro $251.509,48 - 56.328,51 = 195.180,97$), oltre interessi legali dalla domanda al saldo (con l'esclusione del cc 7305 ancora in essere).

Rigetta le contestazioni relative al contratto di mutuo.

Le spese, liquidate nel dispositivo, stante il parziale accoglimento della domanda sono parzialmente compensate e seguono la soccombenza per la restante quota.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;

accertata la nullità parziale dei contratti di conto corrente, accertata inoltre la parziale prescrizione dei crediti del correntista, richiamata la relazione peritale che si condivide in quanto valida da un punto di vista tecnico e priva di vizi logici si accerta il saldo del cc n 1050 in complessivi euro +251.509,48 calcolando la prescrizione sul saldo rettificato e con decorrenza dalle singole rimesse solutorie;

del cc n 41271 -56.328,51;

del cc n 12581 (già 7305) +39.398,34 calcolando la prescrizione sul saldo rettificato e con decorrenza dalle singole rimesse solutorie.

Condanna la banca alla restituzione delle somme trattenute in eccesso rispetto al saldo accertato (euro 251.509,48-56.328,51=195.180,97), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Rigetta le contestazioni relative al contratto di mutuo.

Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato:

Valore della Causa: **Da € 52.001 a € 260.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 5.400,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 4.050,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 13.430,00

Dispone la compensazione in ragione del 30% e pone la restante quota a carico della convenuta.

Pone le spese della consulenza definitivamente a carico del convenuto.

Sassari li 08/02/2022 .

II GIUDICE

Dott.ssa [REDACTED]

IL CANCELLIERE